

**Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 18 (BUR n. 94/2003)**

**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLA COSTITUZIONE, QUALE SOCIO FONDATORE, DELLA FONDAZIONE "VAJONT 9 OTTOBRE 1963" CON SEDE IN LONGARONE (BL) (1)**

**Art. 1 - Partecipazione alla Fondazione.**

1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme al Comune di Longarone (BL), alla Edison S.p.A. e all'ENEL S.p.A., alla istituzione della Fondazione "Vajont 9 ottobre 1963", che sarà costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione, senza fini di lucro, persegua i seguenti scopi principali:

- a) lo studio dei problemi dell'ambiente montano e in particolare della zona del Vajont;
- b) la ricerca in materia di difesa e valorizzazione della montagna alpina, lo studio idrogeologico della montagna e relativi rischi, anche in relazione allo sfruttamento e/o attraversamento del territorio per la produzione e la conduzione di risorse energetiche. A tal fine la Fondazione promuove la nascita di un osservatorio permanente sullo sviluppo energetico, composto in forma equilibrata da rappresentanti del mondo produttivo, ambientalista e dalle associazioni delle vittime della tragedia, e indicati dalle rispettive associazioni;
- c) supportare e coadiuvare gli enti locali nello studio e nella ricerca di cui alle lettere a) e b) per l'individuazione degli indispensabili interventi di prevenzione dei rischi idrogeologici;
- d) l'organizzazione di attività di ricerca e studio, nonché di iniziative scientifiche, culturali e promozionali tendenti a ricordare le vittime della sciagura del Vajont del 9 ottobre 1963, anche al fine di impedire che il dissennato sfruttamento delle risorse della natura a scopi industriali produca in avvenire analoghi disastri;
- e) la realizzazione di progetti mirati al sostegno dei familiari delle vittime della tragedia e dei superstiti, da sostanzarsi anche con attività specifiche di sostegno psicologico.

**Art. 2 - Competenza per l'adozione degli atti di fondazione.**

1. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dall'articolo 1, autorizza il Presidente a sottoscrivere l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.

2. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.

**Art. 3 - Rappresentanti della Regione nella Fondazione.**

1. La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto sarà previsto nello statuto della Fondazione e nel rispetto della normativa vigente.

**Art. 4 - Relazione annuale.**

1. La Fondazione presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.

**Art. 5 - Contributi annuali.**

1. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 125.000,00 per l'anno 2003, per l'anno 2004 e per l'anno 2005.

**Art. 6 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificato in euro 125.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2003-2005, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U009 "Contributi e partecipazioni in enti e associazioni" del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.

**Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[articolo 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

1() Vedi anche quanto disposto dalla legge regionale 24 gennaio 2019, n. 5 recante “Istituzione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” e del riconoscimento “Memoria Vajont””.